



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.10 del Reg. Data 06-04-2018	Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 20:05, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	P	TALAMONTI DOMENICO	A
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	P
LISSO FRANCESCO	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In Carica n. 11

Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 10 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

L'Assessore Flamini, su invito del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Cretone il quale preannuncia l'astensione del gruppo di opposizione, non avendo partecipato alle fasi di programmazione del documento di bilancio dell'Ente.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017, è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 9/02/2018 recante ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018", (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2018, n. 38), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31.03.2018;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio

e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 97 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2018-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 in data 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 in data odierna, con la quale è stata approvato il Dup e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 37 in data 15/03/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;;

Dato atto che:

- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 12/12/2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15/03/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs 165/2011;

Considerato che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008, deve essere posto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Dato atto che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, che è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 36 del 15/03/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio²;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, relativa all'approvazione del piano finanziario e tariffe **TARI**, di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote **TASI**, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 15/03/2018, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e Tosap** di cui al Capo I e II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 15/03/2018, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 15/03/2018, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi, il quale non viene al momento utilizzato;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b);

Dato atto che nel triennio 2018-2020 non ci sono spese correnti finanziate con i proventi dei permessi a costruire e che tali proventi sono stati destinati interamente al titolo II della spesa (spese in conto

capitale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della L. 11.12.2016, n. 232, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 156.10.2017 n. 148, convertito dalla L. 4.12.2017, n. 172;

Rilevato che negli esercizi 2018, 2019 2020 non è prevista la contrazione e/o la stipula di mutui e nessun ricorso al credito per il finanziare opere pubbliche;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15/03/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs 50/2016 nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci;

Rilevato che l'obbligo di approvazione del suddetto Programma decorre, come stabilito dalla Legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che nella predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 sono state rispettate le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 7, 8, 9, 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 parzialmente modificati dall'art. 1, comma 5 del D.L. 101/2013, in materia di spese per incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e

rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;

Richiamato l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, che ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012;

Dato atto che l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 4,2% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012, pari a € 1.680,00=

Dato atto altresì che vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008).

Accertato che la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quelli di collaborazione coordinata e continuativa, rispetta il limite disposto dall'art. 14 della L. 23.06.2014, n. 89 di conversione del D.L. n. 66/2014;

Rilevato che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dal D.Lgs 118/2011, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che come stabilito, da ultimo, dal comma 882 dell'art. 1 della L. 27.12.2017, n. 205, deve avere accantonamenti minimi pari al 75% nel 2018, all'85% nel 2019 e del 95% nel 2020 degli importi correttamente quantificati, determinati secondo le modalità del suddetto D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014;

Dato atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2018-2020 risulta nel 2018 pari ad €. 23.136,44, ed € 23.100,00 nel 2019 e 2020, importo superiore alle quote minime obbligatorie per legge cioè all' 75% nel 2018, 85% 2019 E 95% 2020;

Rilevato, inoltre,:

- che il fondo di riserva è previsto nei limiti indicati dall'art. 166 del D.Lgs 267/2000, risultando pari allo 0,35% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- che il fondo di riserva di cassa è previsto nei limiti indicati dall'art. 166, comma 2 quater, del D.Lgs 267/2000 risultando pari allo 0,20% delle spese finali;

Dato atto che i consorzi, le società di capitali e gli enti costituiti per l'esercizio di servizi pubblici di cui questo ente fa parte hanno approvato i rendiconti relativi all'esercizio 2016 con i seguenti atti:

- CIIP SPA - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 25.07.2017;
- PICENAMBIENTE SPA Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 21.04.2017;

Dato atto, altresì, che dalla tabella di cui al D.M. 18.02.2013 allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 non risulta che questo Ente è in condizioni strutturalmente deficitarie;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:
non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta **dall'allegato A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.590.407,51			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.478.494,03	1.528.779,78	1.471.759,91
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.464.068,97	1.515.740,41	1.512.851,80
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			23.136,44	23.100,00	23.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		14.425,06	13.039,37	4.373,88
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.833.652,00	1.338.000,00	583.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5.833.652,00 0,00	1.338.000,00 0,00	583.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	00,00

- di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato **sotto la lettera B)**;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020, corredata anche da una relazione sulle modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, documenti che sono allegati alla presente deliberazione **sotto la lettera C)** per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'allegato programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/2008, in cui è fissato in complessive euro 1000,00 oltre gli oneri riflessi, la spesa per gli incarichi di collaborazione per il 2018;
- di dare atto che il D.U.P. 2018/2020 e relativa nota di aggiornamento sono stati approvati rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 28/12/17 e con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2018, così come previsto dall'articolo 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e sono stati definitivamente approvati dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 5;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

7. Di dare atto che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge affinché diventi allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;
8. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, allegato sotto la lettera L) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ricompreso nel Documento Unico di programmazione;
9. di dare atto che dalla tabella allegata **sotto la lettera D)**, relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18.02.2013 risulta che questo ente non è strutturalmente deficitario;
10. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;
11. di fissare, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del L. n. 133/2008, ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2018, pari a € 1.680,00 dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08);
12. di dare atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266, le indennità di funzione e gettoni presenza da corrispondere agli amministratori comunali e consiglieri di questo Ente sono riconfermate anche per il 2018 con una riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005:
 - Sindaco Euro 1301,47 mensili lorde
 - Vice Sindaco Euro 260,30 mensili lorde;
 - Assessori Euro 195,22 mensili lorde;
 - gettone di presenza per i consiglieri comunali Euro 9,76 lorde;
 - Le indennità sopra quantificate sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (art. 82 c. 1 D. Leg. vo n. 267/2000);
13. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d. Lgs. n. 267/2000;
14. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
15. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 19-04-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 334 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-04-2018 al 04-05-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, li 05-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 19-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---